

REGOLAMENTO

*per l'immissione delle acque reflue nelle reti
fognarie del Consorzio e per il trattamento di
depurazione nell'impianto consortile*



Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART.1- Oggetto del regolamento.....	4
ART.2 - Servizio di fognatura e depurazione	4
ART.3 - Gestione delle reti e degli impianti	4
ART.4 - Caratteristiche delle acque di scarico	5
ART.5 - Accettazione delle acque meteoriche di seconda pioggia.....	5
ART. 6 - Determinazione della quantità di acqua scaricata.....	6
ART. 7 - Diritto alla concessione.....	6
ART. 8 - Durata della concessione	7
CAPO II - CONCESSIONI E GESTIONE DELLE CONCESSIONI	8
ART. 9 - Domanda di concessione	8
ART. 10 - Relazione sull'attività lavorativa dell'industria.....	9
ART. 11 - Rilascio della concessione	9
ART.12 - Diritto di rifiuto, diniego della concessione	10
ART 13 - Revoca della concessione	10
ART. 14 - Rinnovo della concessione	11
ART.15 - Modalità di disdetta	11
ART. 16 - Titolare della concessione.....	11
ART.17 - Risoluzione di diritto delle concessioni.....	12
ART. 18 - Ripartizione degli scarichi	12
ART. 19 - Concessioni provvisorie.....	12
ART. 20 - Norme per le concessioni provvisorie	13
ART. 21 - Cambiamento di proprietà di aziende industriali e voltura.....	13
ART. 22 - Variazioni qualitative e quantitative degli scarichi	14
ART. 23 - Modalità successive alla richiesta di concessione	14
ART.24 - Contestazioni	15
ART.25 - Caratteristiche e contenuti del disciplinare di concessione	15
ART. 26 - Revisione della concessione	17
ART. 27 - Manutenzione delle canalizzazioni.....	17
ART. 28 - Impegni minimi e massimi	17
ART. 29 - Tariffe per l'uso della fognatura consortile e criteri di accettabilità degli scarichi ..	18
ART. 30 - Verifiche periodiche e variazioni dei limiti di accettabilità.....	20
ART. 31 - Pretrattamenti prima dell'immissione degli scarichi nella fognatura consortile. Equalizzazione delle portate	20
CAPO III - RETI E ALLACCIAMENTI	21
ART. 32 - Norme tecniche per gli impianti interni.....	21
ART. 33 - Norme tecniche per l'allaccio e l'ispezione.....	23
ART. 34 - Impianti di sollevamento	23

ART. 35 - Aree non canalizzate.....	23
ART. 36 - Allacciamento alla rete consortile	24
ART. 37 - Proprietà delle condotte fognanti.....	24
ART. 38 - Manutenzione degli allacciamenti	25
CAPO IV - APPARECCHI DI MISURA E DI CONTROLLO	26
ART. 39 - Apparecchi di misura delle acque di scarico - Installazione.....	26
ART. 40 - Apparecchi di misura delle acque di cui agli artt. 6 e 39. - Gestione.	26
ART. 41 - Verbali di posa degli apparecchi di misura e di controllo	27
ART. 42 - Guasti agli apparecchi ed alle canalizzazioni interne	27
ART. 43- Rimozione e sostituzione degli apparecchi misuratori	27
ART. 44 - Lettura dei misuratori	28
CAPO V - PAGAMENTO DEI CANONI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE.....	29
ART.45 - Modalità di pagamento	29
ART. 46 - Ritardo nei pagamenti.....	29
ART. 47 - Irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori.....	30
ART. 48 - Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente	30
CAPO VI - VERIFICHE E CONTROLLI	31
ART. 49 - Accertamenti-verifiche-controlli	31
ART. 50 - Controllo degli scarichi industriali	32
CAPO VII - CANONI E TARIFFE.....	33
ART. 51 - Pagamento e Distinzione del canone	33
ART. 52 - Pagamento e Distinzione Utenze domestiche.....	35
CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI.....	36
ART. 53 - Temporanea interruzione del servizio	36
ART. 54 - Danni - Responsabilità.....	36
ART.55 - Scarichi abusivi.....	36
ART.56 - Modifiche del regolamento.....	37
ART.57 - Trattamento bottini	37
ART.58 - Entrata in vigore del presente Regolamento.....	37

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1- Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, costituito da n° 58 articoli e n° 4 allegati, disciplina l'uso dei collettori fognari industriali, nonché dei collettori fognari civili convoglianti reflui al trattamento nell'impianto di depurazione consortile sito in Villa Santa Lucia (FR), Località Molinarso. Esso ha lo scopo di definire le tipologie e i regimi di scarico degli effluenti ammissibili nella fognatura consortile, stabilire le norme di allacciamento, stabilire le modalità di scarico di liquami comunque convogliati al trattamento nell'impianto consortile e regolare in genere i rapporti tra il Consorzio Industriale e gli utenti del servizio sia di fognatura che di depurazione.

ART.2 - Servizio di fognatura e depurazione

Le aziende localizzate nell'agglomerato industriale sono tenute a servirsi delle opere e degli impianti consortili per gli scarichi e il trattamento delle acque, meteoriche di prima e seconda pioggia, reflue domestiche (o assimilabili) e reflue industriali, con le modalità previste dal presente regolamento.

ART.3 - Gestione delle reti e degli impianti

La direzione, sorveglianza e controllo del servizio di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia, reflue domestiche (e assimilabili) e industriali spetta al Consorzio Cosilam.

ART.4 - Caratteristiche delle acque di scarico

Le acque di scarico da immettere nelle reti di raccolta consortili dell'agglomerato industriale si distinguono in:

- a) **acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- b) **acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- c) **acque meteoriche di prima pioggia:** le acque di lavaggio e di prima pioggia dei piazzali e aree esterne industriali dove avvengono lavorazioni, lavaggi di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o vi siano depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc. che devono essere convogliate e opportunamente trattate a seconda della tipologia delle sostanze presenti;
- d) **acque meteoriche di seconda pioggia:** le acque piovane, di dilavamento, raccolte dai cortili, tetti non inquinate da sostanze pericolose ed avviate allo scarico in tempi successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia;
- e) **acque assimilate alle acque reflue domestiche** le acque reflue rispondenti ai requisiti previsti all'art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come precisati nelle Norme di attuazione del *Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio*.

ART.5 - Accettazione delle acque meteoriche di seconda pioggia

La raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche di seconda pioggia sono, di norma, effettuati a deflusso libero e comunque disciplinati dagli Enti di competenza. Qualora l'Utente ne faccia richiesta, è consentito il convogliamento delle acque meteoriche di seconda pioggia che, ai fini della tariffazione, verranno considerate come le acque reflue domestiche. L'accettazione delle acque meteoriche di seconda pioggia è a discrezione del Consorzio che effettuerà le proprie valutazioni in base alla capacità ricettiva degli impianti di sollevamento e dell'impianto stesso.

ART. 6 - Determinazione della quantità di acqua scaricata

Per la determinazione della quantità delle sole acque reflue domestiche (ed assimilabili) il Cosilam farà riferimento alle quantità di acque prelevate dal pubblico acquedotto, regolarmente dichiarate dall'Utente.

Per la determinazione della quantità di acque reflue domestiche (ed assimilabili), industriali e meteoriche di prima pioggia depurate il Cosilam farà riferimento alle quantità registrate dai singoli contatori/misuratori di portata.

Per quanto riguarda le acque meteoriche di seconda pioggia, laddove le stesse non siano misurate con apposito contatore, il Consorzio provvederà alla relativa fatturazione sulla scorta dei dati pluviometrici forniti dagli Enti competenti nonché delle informazioni relative alle superfici industriali da cui si originano.

Per utenze che approvvigionano l'acqua da pozzi è obbligatoria l'installazione di misuratore di portata provvisto di contatore.

ART. 7 - Diritto alla concessione

Il Consorzio rilascia concessioni per lo scarico delle acque, sia meteoriche di prima e seconda pioggia che reflue domestiche (ed assimilabili) e reflue industriali, entro i limiti quantitativi e qualitativi da esso riconosciuti possibili e sempreché condizioni tecniche non vi si oppongano.

Le concessioni vengono accordate sotto la osservanza delle norme del presente regolamento e delle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nell'atto della concessione.

Ogni immissione in fognatura di acque meteoriche o reflue domestiche e industriali, al di fuori delle bocche di scarico impiantate per le regolari concessioni, è vietata e considerata in mala fede anche agli effetti penali.

Le concessioni si dividono in:


- a) provvisorie
- b) definitive

Le concessioni per gli scarichi possono essere promiscue o singole per i due tipi di scarico, ad esclusiva determinazione del Consorzio in funzione della tipologia degli scarichi.

ART. 8 - Durata della concessione

Le concessioni definitive hanno di norma durata triennale e possono essere iniziate in qualsiasi giorno dell'anno.

In situazioni particolari il Consorzio potrà accordare durate diverse, da stabilire caso per caso, determinando, ove occorra, tariffe e condizioni particolari.



CAPO II - CONCESSIONI E GESTIONE DELLE CONCESSIONI

ART. 9 - Domanda di concessione

La domanda di concessione dovrà essere redatta in conformità all'apposito modulo (Allegato D) fornito dal Consorzio, sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante e dovrà contenere:

- a) il cognome, il nome, la qualifica e la residenza del richiedente con la specificazione se trattasi di proprietario, enfiteuta o affittuario dell'immobile;
- b) l'indicazione dell'immobile per il quale è richiesta la concessione;
- c) tutte le indicazioni atte a definire compiutamente le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi ed il loro andamento temporale nel corso dell'anno;
- d) la dichiarazione di aver preso esatta conoscenza del presente Regolamento e di accettare tutte le condizioni;
- e) le fonti di approvvigionamento;
- f) un progetto sulle modalità di trattamento e di convogliamento delle acque reflue.

Le informazioni su riportate saranno inserite nell'apposita modulistica (Allegato D) predisposta dal Consorzio.

In particolare, nel caso di scarichi di provenienza industriale, la domanda dovrà essere corredata da una relazione sull'attività lavorativa, secondo quanto precisato dall'art. 10.

La richiesta fatta dal proprietario deve essere accompagnata dal titolo dimostrante il proprio diritto sull'immobile; quella dell'affittuario dal nulla osta del proprietario e dalla scrittura di affitto che ne dimostri la durata superiore o uguale a quella prescritta dall'art. 8.

Il contributo per la spesa istruttoria della pratica di autorizzazione è indicato nell'Allegato A.

ART. 10 - Relazione sull'attività lavorativa dell'industria

Nel caso di scarichi industriali la richiesta di concessione di cui all'art. 9 deve essere accompagnata da una relazione dettagliata sui processi di lavorazione e su tutti gli altri elementi che danno origine a scarichi o possono influire su di essi.

Al Consorzio deve essere assicurata la più ampia disponibilità di controllo sulle informazioni e sui dati forniti dall'industria, anche con visite alle installazioni, salvo, in ogni caso, il segreto industriale.

Qualora nella fase istruttoria le caratteristiche delle acque scaricate non si reputano compatibili con i criteri di accettabilità nella fognatura consortile di cui all'art. 29, l'utente interessato deve procedere, secondo le prescrizioni del Consorzio, all'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti: modifica del ciclo tecnologico di produzione, cambiamento delle materie prime adottate, pretrattamento degli effluenti, al fine di ricondurre gli scarichi ai criteri di accettabilità analitica riportati nell'articolo 29.

L'inosservanza delle prescrizioni del Consorzio comporta diniego alla concessione e, nel caso di scarico in essere, la denuncia all'autorità competente in materia di scarichi.

Il richiedente si impegna a comunicare, a norma dell'art. 22, mediante relazione di cui sopra, ogni modifica ai processi di lavorazione, od altro intervento, che comporti variazioni qualitative e/o quantitative degli scarichi.

In caso di significative variazioni delle qualità chimico-fisiche delle acque, non preventivamente comunicate e comunque riscontrate a seguito di controlli eseguiti dal Consorzio, l'utente sarà tenuto al pagamento di una penalità stabilita in Allegato A.

ART. 11 - Rilascio della concessione

Il Consorzio, previo accertamento, ha la facoltà insindacabile di accogliere la domanda di concessione o di subordinare l'accoglimento della stessa a prescrizioni di propria determinazione tenuto conto dei limiti di accettabilità e degli standard contenuti nella tabella riportata in Allegato B e delle vigenti disposizioni in materia di inquinamento e tutela ambientale.

ART. 12 - Diritto di rifiuto, diniego della concessione

Il Consorzio, previo accertamento, avrà facoltà insindacabile di respingere la domanda di concessione o di subordinare l'accoglimento della stessa a prescrizioni di propria determinazione tenuto conto dei criteri di accettabilità contenuti nell'art. 29 e delle vigenti disposizioni in materia di inquinamento e tutela ambientale.

ART 13 - Revoca della concessione

La concessione si intende revocata per morosità dell'utente a giudizio insindacabile del Cosilam. L'attivazione dello scarico dopo la revoca della autorizzazione comporta l'applicazione delle procedure e delle sanzioni previste in Allegato A.

La concessione si intende inoltre revocata nel caso di:

- a) manomissioni delle canalizzazioni e delle opere di controllo;
- b) non corretta gestione della rete da parte dell'utente;
- c) scarico di acqua reflua con caratteristiche e provenienza diverse da quella indicate nell'istanza di concessione;
- d) scarichi abusivi a favore di terzi.


Il Consorzio, nei casi sopra menzionati, dispone la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni di legge.

La revoca delle concessioni per motivazioni attribuibili all'utente non esime quest'ultimo dal pagamento dei canoni dovuti fino al termine della concessione.

ART. 14 - Rinnovo della concessione

Gli utenti che intendono rinnovare la concessione devono, almeno sei mesi prima della scadenza, inoltrare richiesta di rinnovo al Consorzio. Se tale richiesta non perviene entro tale data, l'utente dovrà sostenere nuovamente le spese di istruttoria di cui all'art. 9 ed all'allegato A.

Se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino al rilascio ed all'adozione della nuova autorizzazione.



ART.15 - Modalità di disdetta

Gli utenti che non intendono rinnovare l'autorizzazione devono, almeno sei mesi prima della scadenza, darne comunicazione scritta al Consorzio.

ART. 16 - Titolare della concessione

Le concessioni vengono rilasciate, di norma, ai titolari degli insediamenti che producono scarichi, oppure ai loro legali rappresentanti che ne hanno facoltà a norma di legge.

Nel caso di più immobili consorziati, la concessione viene rilasciata al Legale Rappresentante che ne risponde ai sensi di legge.

Gli scarichi provenienti da attività diverse saranno autorizzati individualmente, anche se prendono origine da un solo immobile o lotto; il titolare di ogni attività imprenditoriale è responsabile dello scarico e sarà pertanto il titolare della concessione.

ART. 17 - Risoluzione di diritto delle concessioni

Le concessioni si intendono risolte di diritto:

- a) nel caso di cessione di industria o di esercizio derivante dal fallimento dell'utente o dalla sua cessazione dell'attività;
- b) nel caso di distruzione o demolizione degli immobili o di dichiarata inagibilità dell'immobile da parte dell'Autorità competente;

L'utente deve darne tempestiva comunicazione al Consorzio.

Restano salvi i diritti del Consorzio, in ognuno di tali casi, di riscossione dei crediti maturati.


ART. 18 - Ripartizione degli scarichi

Nel caso che un insediamento produca sia acque domestiche (o assimilabili), industriali che meteoriche di prima e di seconda pioggia, l'utente ha la facoltà di ripartire gli scarichi in fogne diverse e, sotto l'osservanza delle norme del presente regolamento, richiedere la tariffazione in proporzione, installando misuratori di portata con contatori sulle rispettive linee.

ART. 19 - Concessioni provvisorie

In casi particolari il Consorzio può accedere a stipulare concessioni provvisorie. Sono considerate provvisorie:


- a) le concessioni con durata inferiore a quella indicata nell'art. 8;
- b) le concessioni temporanee in deroga alle disposizioni particolari del presente regolamento;
- c) le concessioni temporanee relative ad immissioni a valle dei misuratori preesistenti, quando non sia possibile, a giudizio insindacabile del Consorzio, per ragioni contingenti, la immissione diretta nelle canalizzazioni interne esistenti;
- d) le concessioni relative ad immissioni in opere di altre amministrazioni, o di Enti pubblici o privati, con il consenso degli stessi e del Consorzio;
- e) le concessioni relative ad immissioni occasionali ed isolate.



ART. 20 - Norme per le concessioni provvisorie

La validità delle norme regolanti le concessioni definitive contenute nel presente regolamento è estesa a quelle provvisorie, salvo per quanto attiene alla durata e/o per le disposizioni particolari. Per disposizioni particolari in deroga al presente regolamento, le stesse devono essere specificatamente indicate nel disciplinare di concessione preventivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Per tutte le concessioni provvisorie è riservata al Consorzio la facoltà di subordinarne le stesse a condizioni e garanzie diverse e/o aggiuntive a quelle previste nel presente regolamento.



ART. 21 - Cambiamento di proprietà di aziende industriali e voltura

I contratti di concessione non potranno mai intendersi risolti per il solo fatto che l'azienda si trasferisca ad altri proprietari o usufruttuari.

I nuovi proprietari o usufruttuari dovranno presentare richiesta di voltura dell'utenza, come da modulistica fornita dal Consorzio.

Qualora i nuovi proprietari o usufruttuari non assumano gli obblighi verso il Consorzio derivanti dalla concessione in atto, il precedente proprietario e i suoi eredi saranno responsabili di detti obblighi fino alla scadenza della concessione.

Nel caso in cui al Consorzio spettino somme arretrate, il Consorzio si riserva la facoltà di non rilasciare la concessione allo scarico al subentrante, se prima non verranno corrisposti gli importi dovuti.

La mancata richiesta di voltura da parte del subentrante dà diritto al Consorzio di procedere alla revoca della concessione rilasciata al cessante. Resta salva la facoltà del Consorzio, nel caso in cui lo scarico nei collettori consortili sia mantenuto anche dopo il procedimento di revoca, di procedere al recupero dei canoni non corrisposti.

ART. 22 - Variazioni qualitative e quantitative degli scarichi

Se un utente intende produrre una variazione quantitativa e/o qualitativa degli scarichi, o del punto di immissione di essi, deve darne comunicazione al Consorzio fornendo ogni notizia o elemento al proposito. Il Consorzio, verificata la compatibilità del nuovo progetto di scarico con la fognatura consortile e con l'impianto di depurazione, determinerà le condizioni per l'utenza in un nuovo atto di concessione.

Per stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative diverse, deve essere data comunque comunicazione al consorzio il quale, verificata la compatibilità dello scarico, adotta i provvedimenti necessari.

In caso di mancata osservazione di tali disposizioni l'utente è soggetto alle sanzioni ed alle disposizioni di cui all'allegato A; l'Ente ha facoltà di risolvere il contratto.

ART. 23 - Modalità successive alla richiesta di concessione

Accertata la possibilità di poter rilasciare la concessione, il Consorzio, con **Documento di nulla osta**, autorizza l'utente a realizzare le opere di trattamento e di convogliamento con le modalità previste dalla documentazione tecnico-progettuale di cui all'art 9 precedentemente presentata dall'Utente.

Nel Documento di Nulla Osta sono riportate le prescrizioni tecniche del caso.

Sempre nel Documento di Nulla Osta il Consorzio comunica al richiedente la specifica della spesa relativa al costo delle opere di allacciamento e di costruzione del pozzetto di prelievo/ispezione e di installazione del contatore fissate in Allegato A.

Per ottenere la concessione il richiedente dovrà provvedere al versamento al Consorzio della somma richiesta e procedere alla stipula di apposito atto di concessione-convenzione secondo la modulistica fornita dal Consorzio.

Il Consorzio potrà concedere, eccezionalmente e a richiesta dell'utente, che il pagamento dei contributi per la canalizzazione e per le spese di costruzione venga eseguito ratealmente con i

relativi interessi, secondo le modalità e i termini di tempo che saranno determinati dal Consorzio stesso.

A seguito di realizzazione del progetto e predisposizione delle opere di allaccio l'utente provvederà a darne comunicazione al Consorzio (con apposita modulistica - Allegato D).

Il Consorzio, dopo sopralluogo di proprio personale tecnico e contestuale verifica della conformità dei lavori eseguiti, direttamente con personale proprio o mediante ditta autorizzata, realizzerà i lavori di propria competenza per poi procedere al rilascio della concessione.

La concessione si intenderà definitivamente accordata con la deliberazione di approvazione adottata dal Consorzio.

Se a seguito di sopralluogo le operazioni di verifica evidenziano difformità tra quanto prescritto/progettato e quanto realmente realizzato, il Consorzio provvederà a darne comunicazione scritta all'utente con l'indicazione degli adeguamenti da realizzare e dei tempi massimi consentiti per l'attuazione di tali adeguamenti. Nel rispetto dei tempi tecnici previsti, il Consorzio effettuerà successivo sopralluogo di verifica.

ART. 24 - Contestazioni

Tutte le spese da sostenere per conto dell'utente, per i lavori eseguiti direttamente dal Consorzio o a mezzo di ditte autorizzate, sono determinate in base all'acquisizione di diversi preventivi e alla valutazione degli stessi.

Nel caso di contestazioni, si procederà in contraddittorio alla verifica dello stato e della realizzazione dei lavori; ove la contestazione si ravvisi ingiustificata, le spese relative alla verifica, maggiorate degli eventuali interessi, verranno addebitate all'utente.

ART.25 - Caratteristiche e contenuti del disciplinare di concessione

Nel disciplinare di concessione vengono fissati:

- per le acque domestiche provenienti da insediamenti civili, o da usi civili di insediamenti produttivi (acque assimilate alle acque reflue domestiche), il volume di effluenti scaricati in fognatura (mc/anno) e l'area della superficie servita (mq);

- per le acque meteoriche di seconda pioggia (dilavamento) l'area della superficie servita (mq);
- per le acque provenienti da utilizzazioni per usi industriali unitamente alle acque meteoriche di prima pioggia depurate:
 1. volume degli effluenti scaricati in fognatura (mc/anno);
 2. la richiesta di ossigeno chimico (COD) dell'effluente in mg/lit di O₂;
 3. la richiesta di ossigeno biologico a 5 giorni (BOD₅) dell'effluente in mg/lit di O₂;
 4. i materiali in sospensione totali dell'effluente, misurati su filtro a 0,45 micron, in mg/lit;
 5. i materiali sedimentabili dell'effluente misurati su cono Imhoff dopo due ore di sedimentazione, in ml/lit;
 6. il codice dell'insediamento industriale, come da Tab. 2 allegata;
 7. la concentrazione degli inquinanti;
 8. la superficie, sia coperta che scoperta, ove si svolge il ciclo produttivo dell'azienda, in mq.;
 9. superficie produttiva dell'azienda, dalla quale si originino le sole acque industriali;
 10. obbligo di non superare i valori limiti indicati;
 11. obbligo di non raggiungere i valori limiti indicati mediante diluizione;
 12. obbligo di adottare tutte le misure necessarie per evitare aumenti anche temporanei dell'inquinamento.

Tutte le analisi dovranno essere eseguite con metodi ufficiali di validità nazionale comunque indicati nei relativi certificati d'analisi.

Il campionamento, in riferimento alla normativa vigente, dovrà essere medio nell'arco di tre ore; la scelta del tipo e delle modalità di campionamento, tuttavia, potrà essere concordata con il Consorzio caso per caso in funzione della variabilità delle portate e delle caratteristiche qualitative dell'effluente, come risultati in fase istruttoria.

Il disciplinare di concessione può contenere ulteriori specifiche tecniche cui l'industria deve attenersi per quanto riguarda lo scarico nonché gli eventuali pretrattamenti.

ART. 26 - Revisione della concessione

Qualora attraverso gli accertamenti eseguiti sugli scarichi di una certa utenza oppure in base ad elementi, in qualunque altro modo acquisiti, possa trarsi il fondato convincimento che l'utente dia luogo ad un carico superiore a quello fissato nel disciplinare di concessione e dichiarato dallo stesso utente nella richiesta di concessione di cui agli artt. 9 e 10, il Consorzio si riserva la facoltà di imporre all'utente stesso la revisione della concessione, con aggiornamento dei valori numerici delle grandezze che concorrono alla formazione del canone.

In ogni caso, se l'aumento della portata o altre cause dovessero far risultare incompatibile lo scarico con gli impianti di fognatura e depurazione, il Consorzio si riserva di revocare la concessione per lo scarico, nonché di provvedere al risarcimento di eventuali danni arrecati agli impianti consortili.

ART. 27 - Manutenzione delle canalizzazioni

Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni occorrenti alle condotte della rete consortile, spettano esclusivamente al Consorzio e sono vietate agli utenti e a chiunque altro sotto pena del pagamento dei danni e dell'eventuale azione penale.

Di qualunque guasto delle condutture e degli apparecchi, di irregolarità negli scarichi o inconvenienti di qualsiasi natura, l'utente ha l'obbligo di darne immediato avviso al Consorzio.

ART. 28 - Impegni minimi e massimi

Per ogni singola concessione, in riferimento allo scarico delle acque industriali l'utente assume l'obbligo di un minimo trimestrale o annuale stabilito nell'atto di concessione, e da pagarsi in ogni caso (canone base).

Inoltre nell'atto di concessione può essere fissato un impegno massimo contrattuale, nel periodo, che rappresenta il volume massimo che l'utente è autorizzato a scaricare (annuale, mensile, giornaliero, orario).

Tali impegni minimi e massimi possono essere variati in più o in meno con l'accordo delle parti, ad ogni rinnovo di concessione.

L'utente può, nel corso della concessione, chiedere l'aumento dell'impegno massimo contrattuale, che il Consorzio può concedere.

Qualora il Consorzio, per propri motivi funzionali, non potesse aumentare l'impegno massimo contrattuale, nel caso in cui si verificassero nello scarico immissioni superiori rispetto all'impegno massimo contrattuale, potrà inserirsi apposito dispositivo limitatore, atto ad impedire che la portata scaricata dall'utente superi il valore stabilito.

ART. 29 - Tariffe per l'uso della fognatura consortile e criteri di accettabilità degli scarichi

Il servizio di depurazione fornito dal Consorzio viene pagato dagli utenti con le tariffe in vigore, fissate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, in proporzione alla quantità e alla qualità delle acque scaricate, sulla scorta delle indicazioni recepite dalla normativa Nazionale e Regionale.

Il Consorzio, qualora lo si reputasse necessario, si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le tariffe e le disposizioni del presente regolamento dandone avviso agli utenti.

Le nuove disposizioni saranno valide a partire dal giorno successivo alla data di approvazione del nuovo regolamento; le nuove tariffe andranno in vigore dopo due mesi dalla data di comunicazione agli utenti delle avvenute modifiche e delle nuove quotazioni.

L'utente è tenuto a rispettare tali variazioni senza riserva alcuna.

L'impianto di depurazione consortile è dimensionato per rispettare, nello scarico finale, i limiti di accettabilità imposti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allegato 5, Tab. 3 - scarico in acque superficiali.

Il criterio generale per l'accettabilità degli effluenti di provenienza industriale nella fognatura è che essi siano tali da:

- non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione della fognatura e dell'impianto di depurazione (incendi, scoppi, esalazioni tossiche, ecc.);
- non compromettere la buona conservazione dei manufatti e delle opere (rovina degli intonaci, aggressività per i materiali lapidei, corrosione di parti metalliche ecc.);

In questi e in altri casi particolari, i limiti meno restrittivi prescritti saranno precisati nell'atto di concessione.

Gli scarichi di insediamenti domestici, unitamente a quelli derivanti da complessi industriali ma assimilabili chimicamente ai domestici (con i requisiti previsti all'art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come precisati nelle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio.) sono esenti dalla installazione di manufatti atti al trattamento dei reflui e al deposito dei materiali sedimentabili (fosse Imhoff).

ART. 30 - Verifiche periodiche e variazioni dei limiti di accettabilità

Il Consorzio si riserva di verificare sistematicamente e periodicamente i limiti di accettabilità in vigore (Allegato B), di modificarli in accordo con le variazioni registrate sulle quantità e qualità degli scarichi, sulle capacità depurative dell'impianto consortile, nelle Normative Nazionali Regionali per l'accettabilità degli effluenti finali nel corpo ricettore dell'impianto consortile.

E' fatto obbligo agli utenti di adeguarsi al rispetto dei nuovi limiti entro tre mesi dalla trasmissione della comunicazione del Consorzio.

*ART. 31 - Pretrattamenti prima dell'immissione degli scarichi nella fognatura consortile.
Equalizzazione delle portate*

Qualora gli scarichi di un insediamento produttivo non rispondano ai limiti di accettabilità, dovranno essere previsti adeguati pretrattamenti prima della immissione nella fognatura consortile.

Gli impianti di pretrattamento dovranno essere costruiti seguendo le procedure indicate nel successivo articolo 32.

Nel caso in cui gli scarichi siano caratterizzati da portate eccessivamente variabili che superino i limiti progettuali di dimensionamento dell'impianto, in grado di determinare irregolarità di funzionamento nell'impianto di depurazione consortile, il Consorzio si riserva di imporre ai singoli insediamenti produttivi l'installazione di adeguate vasche di equalizzazione, sempre che opportune modifiche nel processo produttivo non siano in grado di conseguire lo stesso risultato.

Il Consorzio ha inoltre la facoltà di prescrivere l'installazione di un limitatore di portata in maniera che le portate degli scarichi non superino quelle idraulicamente accettabili.

CAPO III - RETI E ALLACCIAMENTI

ART. 32 - Norme tecniche per gli impianti interni

Reti di acque produttive e meteoriche di prima pioggia ed impianti di trattamento

La rete fognante per la raccolta delle acque produttive e delle acque meteoriche di prima pioggia, nell'interno della proprietà privata, e la relativa manutenzione sono eseguite a cura e spese dell'utente previa presentazione di apposito progetto al Consorzio in cui siano chiaramente definiti:

- a) tracciato planimetrico della rete e profili altimetrici;
- b) calcoli di dimensionamento;
- c) materiali utilizzati e modalità costruttive;
- d) particolarità costruttive e manufatti vari;
- e) particolarità costruttive del pozzetto per ispezioni e controlli, prima dell'allacciamento con la rete consortile.

Il Consorzio si riserva di prescrivere le norme speciali che riterrà necessarie e di verificare lo stato della rete fognaria interna prima o dopo che la stessa sia posta in servizio. Analoghe verifiche possono essere effettuate circa la costruzione, la gestione ed il funzionamento dell'eventuale impianto di pretrattamento (chimico fisico-biologico-di prima pioggia) del quale, ai sensi dell'art. 9, sarà ugualmente presentato progetto, comprendente:

- a) relazione tecnica generale, con indicati chiaramente i motivi che portano a rendere necessario il pretrattamento ed i rendimenti previsti;
- b) ogni particolarità sui vari processi produttivi, sulla qualità degli scarichi, sulle caratteristiche dell'impianto proposto che siano atte a fornire chiarimenti e definizione del problema;
- c) calcoli di dimensionamento dell'impianto;
- d) relazione sulle modalità di trattamento e di smaltimento finale del fango residuo;
- e) planimetrie e sezioni esecutive in scala opportuna (1/100 - 1/50), atte a definire esattamente l'impianto proposto;
- f) schemi di funzionamento;
- g) particolari costruttivi.

Reti di acque domestiche ed assimilabili alle domestiche e di acque meteoriche di seconda pioggia

Tutte le opere per la canalizzazione interna di uno stabile sono soggette alle prescrizioni dettate dai regolamenti edilizio e di igiene e sanità vigenti. Il progetto della fognatura interna di uno stabile dovrà essere presentato redatto su appositi fogli separati e dovrà comprendere:

- una pianta generale della proprietà, in scala almeno 1:500;
- una pianta in scala 1:100 del piano terreno del fabbricato, con l'indicazione della rete di distribuzione sotterranea, dalla quale risultino i diametri dei tubi, la loro pendenza, le ispezioni, i sifoni e l'esatta ubicazione dei punti di immissione nella fognatura consortile, nonché quanto altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;
- i particolari costruttivi relativi all'immissione nella fognatura consortile, in scala adeguata;
- disegni sufficienti a dimostrare il numero e lo sviluppo dei singoli piani dell'edificio

Si uniranno anche i computi necessari a fornire le indicazioni seguenti:

- area complessiva della proprietà;
- area scoperta sistemata a cortile o giardino;
- superficie complessiva della copertura;
- numero e superficie lorda delle varie unità immobiliari.

Le condutture interne di scarico dei fabbricati, eseguite sia in orizzontale che in verticale, dovranno essere realizzate mediante tubi di idoneo materiale, impermeabile e inattaccabile all'azione chimica e meccanica delle acque che lo percorrono, levigati internamente e adatti a resistere, anche per quanto riguarda i giunti, alle sovrappressioni che si verificano in conseguenza di un eventuale funzionamento in carico della rete fognante consortile e della rete interna.

I pozzetti di raccolta delle acque meteoriche di seconda pioggia (caditoie, griglie, ecc.), qualora queste siano convogliate alla fognatura consortile, oltre ad essere sifonati, dovranno avere uno scomparto di sedimentazione di adeguata capacità per la raccolta delle sabbie, onde evitarne l'immissione nella fognatura stessa.

Nel caso di raccolta di acque piovane mediante griglie, caditoie, ecc. tale rete di raccolta è indipendente da quella di scarico domestico.

Qualora si usi una condotta unica di allacciamento per ambedue le acque, la sua sezione dovrà essere determinata in base a un calcolo idraulico - da allegare alla domanda - che garantisca lo smaltimento delle acque anche in caso di eventi piovosi di eccezionale intensità.

ART. 33 - Norme tecniche per l'allaccio e l'ispezione

L'imbocco alla fognatura della condotta di scarico deve avvenire in corrispondenza dei punti predisposti per gli allacci e deve essere eseguito unicamente da tecnici e operai del Consorzio, o da impresa da esso appositamente autorizzata. Le caratteristiche tecniche dei pozzetti di prelievo/ispezione e del contatore sono riportate in Allegato C.

ART. 34 - Impianti di sollevamento

Qualora per l'immissione in fognatura sia necessario ricorrere ad un sollevamento delle acque reflue, gli impianti di pompaggio da adottarsi saranno preventivamente approvati dal Consorzio, che potrà prescrivere lo schema tecnico da adottarsi. La realizzazione e la gestione dell'impianto di sollevamento sono a carico dell'utente.

ART. 35 - Aree non canalizzate

Per le aree industriali non servite dalla rete consortile il Consorzio può accogliere le richieste di concessione quando da parte dei richiedenti sia corrisposto il rimborso delle spese di progettazione ed esecuzione del nuovo ramo. Nel caso di più utenti il rimborso viene ripartito tra essi in misura proporzionale alla quantità di acqua, da ciascuno scaricata, ed al tratto di canalizzazione utilizzato. Le modalità del versamento vengono determinate dal Consorzio, attraverso un diritto fisso di allacciamento, da corrispondere per ciascuna concessione.

ART. 36 - Allacciamento alla rete consortile

L'allacciamento delle acque reflue domestiche, assimilabili alle domestiche, produttive, meteoriche di prima e seconda pioggia alla fognatura consortile deve avvenire, ovunque possibile, attraverso una sola bocca di scarico.

La condotta di collegamento fra la rete interna e la fognatura consortile per la parte ricadente sul suolo pubblico o di uso pubblico è eseguita esclusivamente dal Consorzio, direttamente o a mezzo di installatori da esso autorizzati, a totale spesa degli utenti.

Su ciascuna fogna di collegamento, prima della confluenza nella fogna consortile, deve essere collocato un pozzetto di ispezione e campionamento a tenuta stagna con una saracinesca o paratoia di intercettazione.

Il pozzetto di ispezione, opportunamente sigillato, deve essere accessibile 24 ore su 24 al personale Cosilam e può trovarsi sia all'interno che all'esterno della proprietà dell'Utente.

La costruzione del pozzetto e l'installazione dei dispositivi di cui sopra potranno essere realizzati soltanto dopo il completamento dei lavori di predisposizione eseguiti dall'Utente a seguito di nulla osta.

ART. 37 - Proprietà delle condotte fognanti


I rami della fognatura consortile, anche se costruiti con contributo a fondo perduto degli utenti, e gli allacciamenti costruiti a totale spesa degli utenti per la parte ricadente all'esterno della proprietà privata, appartengono al Consorzio, restando all'utente il diritto dell'uso.

Sono invece di proprietà dell'utente le fognature ricadenti sulla relativa proprietà privata.

ART. 38 - Manutenzione degli allacciamenti

Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni occorrenti alle condotte ed ai pozzetti di cui all'art. 36 spettano esclusivamente al Consorzio e sono vietate agli utenti o a chiunque altro, sotto pena del pagamento dei danni e delle eventuali azioni penali.

Le spese relative alla realizzazione di tali opere sono a carico dell'utente che ha l'obbligo di dare immediato avviso al Consorzio di qualsiasi irregolarità e guasto agli apparecchi e/o alle condutture.




CAPO IV - APPARECCHI DI MISURA E DI CONTROLLO

ART. 39 - Apparecchi di misura delle acque di scarico - Installazione

L'utente ha l'obbligo di fare installare dal Consorzio, secondo quanto indicato all'art. 23, un apparecchio contatore che misuri e registri la portata degli scarichi avviati alla fognatura consortile, sulle singole reti o su una sola rete.

Sarà cura del Consorzio installare il contatore nel luogo più idoneo.

Il contatore dovrà essere provvisto di apposito suggello metallico o di serratura, apposto dal Consorzio.



ART. 40 - Apparecchi di misura delle acque di cui agli artt. 6 e 39. - Gestione.

L'utente deve provvedere, a richiesta del Consorzio, alla sostituzione, nel caso in cui l'apparecchiatura risulti non adatta, usurata o imprecisa.

Il Consorzio ha la facoltà di imporre, a spese dell'utente, la variazione dell'ubicazione degli apparecchi qualora, per modifiche ambientali o per esecuzione di opere stabili, essi vengano a trovarsi in un luogo poco adatto alle verifiche ed alla loro conservazione.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello metallico apposto dal Consorzio. L'effrazione o alterazione dei suggelli e qualunque altro inconveniente operati da terzi e finalizzati ad impedire il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore devono essere tempestivamente comunicati al Consorzio dall'utente.

Diversamente il Consorzio avvierà le procedure connesse alla revoca della concessione ed al risarcimento di eventuali danni arrecati, come indicato nell'allegato A.

La manomissione o l'alterazione dei suggelli finalizzata ad alterare o impedire il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore danno luogo ad azione penale e civile contro l'utente ed a conseguente revoca della autorizzazione.

ART. 41 - Verbali di posa degli apparecchi di misura e di controllo

La constatazione dell'applicazione e dell'esistenza degli apparecchi misuratori dovrà risultare da dichiarazione sottoscritta dall'utente, su apposito modello, nella quale saranno menzionati il tipo di apparecchio, la caratteristica e il numero di matricola. Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata da personale tecnico del Consorzio.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi e spostati se non per disposizione del Consorzio.

ART. 42 - Guasti agli apparecchi ed alle canalizzazioni interne

L'utente deve provvedere a che siano protetti dalle manomissioni gli apparecchi di misura, le canalizzazioni di scarico e gli accessori sulla proprietà privata, essendo l'utente stesso responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.

ART. 43- Rimozione e sostituzione degli apparecchi misuratori

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura sono redatti, su appositi moduli, i relativi verbali, firmati dall'utente e da personale tecnico del Consorzio. In assenza dell'utente, il verbale è firmato da due testimoni.

Tali verbali, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali altre irregolarità registrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente.


ART. 44 - Lettura dei misuratori

La lettura degli apparecchi misuratori viene normalmente eseguita nei primi due giorni lavorativi di ogni mese successivo al trimestre.

Qualora per ragioni imputabili all'utente non sia stato possibile eseguire una lettura trimestrale del misuratore, e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso dei 10 giorni successivi, il Consorzio avvierà le procedure connesse alla revoca della concessione ed al recupero degli importi dovuti con il relativo tasso di interesse.

Il Consorzio ha comunque la facoltà di eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a propria discrezionalità.

Per le sole utenze domestiche (civili abitazioni) o per insediamenti produttori esclusivamente acque reflue assimilabili alle domestiche, la lettura del contatore sarà effettuata nei primi due giorni lavorativi di ogni mese successivo al semestre e comunque nel corso dei 10 giorni successivi, con le stesse procedure e sanzioni previste per le utenze di cui al comma 1.



CAPO V - PAGAMENTO DEI CANONI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE

ART. 45 - Modalità di pagamento

Il pagamento del canone di fognatura e depurazione sarà effettuato dall'utente con frequenza trimestrale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura relativa al trimestre di cui all'art. 44.

Previo accertamento di avvenuta infrazione, il Consorzio provvederà invece a comunicare all'utente gli importi da corrispondere unitamente ai tempi ed alle modalità di pagamento degli stessi.

Eventuali ricorsi da parte dell'utente non comportano modifica alla scadenza dei pagamenti.

Per le sole utenze domestiche (civili abitazioni) o per insediamenti produttori solo acque reflue assimilabili alle domestiche la fatturazione sarà semestrale.

ART. 46 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, gli utenti oltre al versamento di quanto spettante dovranno corrispondere i canoni dovuti unitamente agli interessi moratori maturati sulle somme non corrisposte. Mancati pagamenti per un periodo di 4 mesi comportano la revoca della concessione.

La messa in mora dell'utente avviene automaticamente allo scadere del 30° giorno dalla data di emissione della fattura senza avviso da parte del Consorzio.

La morosità dà inoltre diritto al Consorzio di revocare la concessione, senza preavviso e senza che tale revoca possa comunque esonerare l'utente dall'obbligo dei pagamenti fino alla scadenza della concessione, salvo i casi di risoluzione di cui all'art. 17.


L'utente moroso non avrà diritto ad alcun risarcimento di danni per la revoca dell'autorizzazione.

L'esercizio dello scarico, a seguito di revoca della concessione, comporta la denuncia all'autorità competente.

ART. 47 - Irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento degli apparecchi misuratori la quantità di acqua di scarico, per tutto il periodo per il quale si possa ritenere dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione dello stesso, è valutata in misura uguale a quella del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli del dubbio funzionamento, durante i quali il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore la cui responsabilità sia da attribuirsi all'utente verranno applicate le disposizioni di cui all'art. 40. Qualora mancassero elementi di riferimento per potere risalire alla quantità di acqua scaricata, il quantitativo sarà determinato in base ad accertamenti tecnici ed induttivi da parte del Consorzio, da considerarsi insindacabili.



ART. 48 - Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Consorzio, dietro richiesta scritta dell'utente, accompagnata da un deposito stabilito nel tariffario (Allegato A) dispone le opportune verifiche.

Se le verifiche tecniche confermano l'esistenza delle anomalie segnalate dall'utente, il Consorzio, oltre al rimborso del deposito effettuato dall'utente, disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al trimestre precedente a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento ed eventualmente ad altro periodo antecedente, quando ciò risulti giustificato da elementi esattamente accertati.

Se invece la verifica comprova il regolare funzionamento del misuratore, entro i suoi limiti di tolleranza caratteristici, il Consorzio incamera il deposito effettuato, a titolo di spese di verifica.

Quando il contatore indica quantità inferiori a quelle effettivamente immesse, il Consorzio avrà diritto, previa verifica ed accertamenti in presenza della controparte, a richiedere integrazioni di pagamento per il trimestre precedente all'accertamento ed eventualmente per altri periodi antecedenti ove tale scostamento sia esattamente accertato.

CAPO VI - VERIFICHE E CONTROLLI

ART. 49 - Accertamenti-verifiche-controlli

Il personale Cosilam addetto al servizio di fognatura e depurazione è munito di tessera di riconoscimento personale rilasciata dal Consorzio, timbrata e firmata, con l'indicazione dei connotati, delle generalità e della qualifica del titolare. Tale tessera di riconoscimento va esibita all'utente.

Il Consorzio avrà sempre il diritto di ispezionare, a mezzo di proprio personale tecnico, gli impianti e gli apparecchi destinati alla raccolta delle acque reflue (domestiche e assimilabili e industriali) e meteoriche, ed effettuare all'interno degli insediamenti produttivi tutte le ispezioni ritenute necessarie per accertare le condizioni di produzione, trattamento, convogliamento ed immissione nella rete consortile delle acque reflue.

Dette ispezioni avranno luogo durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, salvo diversa determinazione del Consorzio.

Diversamente il Consorzio avvierà le procedure connesse alla revoca della concessione ed al risarcimento di eventuali danni arrecati, come previsto all'art. 13 del presente Regolamento, unitamente alla riscossione dei canoni fissi dovuti fino al termine del contratto.

Al Consorzio sono demandati i poteri in materia di ispezione e di campionamento, contemplati nell'art. 101 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i..

Il Consorzio si riserva altresì la facoltà di prescrivere o di inserire campionatori automatici per la caratterizzazione giornaliera, settimanale o periodica della qualità delle acque reflue. Le spese relative a tale intervento saranno sostenute dalla società utente.

ART. 50 - Controllo degli scarichi industriali

Il Consorzio si riserva di raccogliere senza preavviso, nei pozzetti di ispezione/controllo di cui all'art. 36, i campioni dei liquami scaricati nella fognatura consortile, per verificare l'osservanza dei limiti di cui all'art. 29 (Allegato B) del presente Regolamento. La tipologia e le modalità di campionamento saranno quelli fissati, per ciascuna industria, nel relativo disciplinare di concessione.

Nel caso di opposizioni o ostacolo alle predette operazioni si applicano le disposizioni di cui all'101 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Le determinazioni analitiche verranno effettuate su un campione medio prelevato nell'arco di tre ore o istantaneo, come risulta definito nel contratto di concessione.

Ove non altrimenti indicato nel presente regolamento, le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi «metodi analitici» per le acque pubblicati dall'APAT -IRSA CNR e successivi aggiornamenti.

L'utente potrà nominare un suo tecnico di fiducia che presiederà alle determinazioni analitiche nel laboratorio di fiducia del Consorzio, curando la difesa dell'utente affinché tali determinazioni siano eseguite secondo le metodiche ufficiali.

Qualora attraverso gli accertamenti eseguiti emerga che l'utente produca uno scarico con caratteristiche analitiche diverse da quelle stabilite nel disciplinare di concessione e comunque rientranti nei limiti di accettabilità per la fognatura consortile, il Consorzio, oltre a procedere al calcolo dei canoni di legge sulla base dei valori rilevati, si riserva la facoltà di imporre all'utente stesso la revisione della concessione, con aggiornamento dei valori numerici delle grandezze che concorrono alla formazione del canone.

In ogni caso se la qualità analitica dello scarico dovesse risultare incompatibile con gli impianti di fognatura e depurazione, il Consorzio si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione allo scarico ed applicare le sanzioni di legge.



CAPO VII - CANONI E TARIFFE

ART. 51 - Pagamento e Distinzione del canone

Gli utenti sono tenuti a corrispondere al Consorzio un canone annuo da pagarsi in 4 rate trimestrali posticipate, quale contributo alle spese di esercizio e manutenzione e della fognatura e dell'impianto di depurazione. Il canone annuo viene determinato per ogni singola utenza, applicando le formule di seguito riportate.

Il canone viene distinto in base alla diversa tipologia di acque.

- si applica la formula (D.P.R. 24.5.77 e L.R. 4/12/1989 n 72.) ,

$$T_2 = F_2 + \left[f_2 + dv + K_2 \cdot \left(\frac{\theta_i}{\theta_f} \cdot db + \frac{S_i}{S_f} \cdot df \right) + da \right] \cdot V_2$$

Ove:

T_2 = €/anno, rappresenta la somma annua complessiva dovuta dall'utente

F_2 = €/anno, rappresenta il termine fisso per utente ed è dato

$$F_2 = S_2 \cdot c \cdot q \cdot L_2$$

ove

S_2 = mq, è la superficie coperta ove si svolge il ciclo produttivo dell'insediamento

c = indica il tipo di insediamento

- vale 2 per insediamenti in aree industriali
- vale 1 per insediamenti in aree artigianali

q = rappresenta l'entità dell'utenza, che influisce sul dimensionamento degli impianti e viene determinato in base al volume di acqua prelevato

- vale 1 per consumi fino a 100 mc.
- vale 2 per consumi oltre i 100 mc.

$L_2 = \text{€/mq} \times \text{anno}$, costo annuo unitario, dovuto per mq di superficie definita come in
 $S_2 = 0,10 \text{ €/mq} \times \text{anno}$

$f_2 = \text{€/mc}$, rappresenta il costo medio unitario per il servizio di fognatura

d_v, d_b, d_f esprimono i costi di depurazione parziale relativi alle diverse fasi di trattamento dell'impianto di depurazione, sono aliquote di d_2

$d_v = 0,3 d_2$ costo medio unitario dei trattamenti preliminari e primari

$d_b = 0,4 d_2$ costo medio unitario del trattamento secondario

$d_f = 0,3 d_2$ costo medio unitario del trattamento e smaltimento dei fanghi

K_2 = esprime le caratteristiche qualitative delle acque di scarico

$K_2 = K_2' \times K_2''$

K_2' = valore indicato nella tabella 2 dell'Allegato B

$K_2'' = 1$ quando $\frac{COD}{BOD_5} \leq 2$

$K_2'' = 2$ quando $\frac{COD}{BOD_5} \geq 4$

$K_2'' = 0,5 \cdot \frac{COD}{BOD_5}$ quando $2 < \frac{COD}{BOD_5} < 4$

$d_a = \text{€/mc}$ rappresenta l'eventuale maggiore onere di depurazione per la presenza di inquinanti diversi dai materiali riducenti o da quelli in sospensione


$d_a = 0$ per gli scarichi che rientrano in tabella 1 dell'Allegato B

per

acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

acque meteoriche di prima pioggia: le acque di lavaggio e di prima pioggia dei piazzali e aree esterne industriali dove avvengono lavorazioni, lavaggi di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o vi siano depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc. che devono essere convogliate e opportunamente trattate a seconda della tipologia delle sostanze presenti.

- si applica la formula $T_1 = (f_1 + d_1) \cdot V_1$



ove:

$T_1 = \text{€}/\text{anno}$ rappresenta la somma annua complessiva dovuta dall'utente

$f_i = \text{€}/\text{mc}$ costo medio annuale per il servizio di fognatura € 0,142

$d_i = \text{€}/\text{mc}$ costo medio annuale per il servizio di depurazione € 0,418

$V_1 = \text{mc}/\text{anno}$ volume di acqua prelevata dall'utente in un anno.

per:

- a) **acque reflue domestiche**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- b) **acque assimilate alle acque reflue domestiche** le acque reflue rispondenti ai requisiti previsti all'art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come precisati nelle Norme di attuazione del *Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio*.
- c) **acque meteoriche di seconda pioggia**: le acque piovane, di dilavamento, raccolte dai cortili, tetti non inquinate da sostanze pericolose ed avviate allo scarico in tempi successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia;

Tale formula è da ritenersi valida anche per "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie anche separate e provenienti da **agglomerato**.

ART. 52 - Pagamento e Distinzione Utenze domestiche

Per le sole utenze domestiche la fatturazione verrà effettuata con frequenza semestrale.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 53 - Temporanea interruzione del servizio

Il Consorzio non assume responsabilità alcuna nei confronti degli utenti per eventuali interruzioni del servizio ad esso non imputabili pur provvedendo a ripristinarlo nei più brevi tempi tecnici; l'utente non può richiedere, per tali inconvenienti, alcun risarcimento di danni o rimborso di spese, tantomeno la risoluzione del contratto.

In ogni caso la temporanea interruzione del servizio non dispensa l'utente dal pagamento del canone alle rispettive scadenze per la sola parte relativa alle spese fisse di gestione dell'impianto.

ART. 54 - Danni – Responsabilità

Ogni utente, per qualunque causa o titolo, risponde della buona costruzione e manutenzione delle reti interne.

Il Consorzio non può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potrebbero comunque derivare dalle reti situate nella proprietà privata dell'utente.

ART. 55 - Scarichi abusivi

Ogni scarico abusivo, riscontrato a seguito di sopralluoghi del Consorzio, è sanzionato secondo quanto indicato in allegato A.



ART.56 - Modifiche del regolamento

Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente regolamento in modo da aggiornarne l'applicabilità, prendendo in considerazione tutte le proposte di miglioria e tenendo conto di eventuali progressi realizzati nel campo tecnico.

Le nuove disposizioni saranno immediatamente in vigore a partire dalla data di approvazione del nuovo regolamento.

ART.57 - Trattamento bottini

Presso l'impianto di depurazione consortile, previa autorizzazione dell'autorità competente, sarà possibile effettuare servizio di depurazione di reflui introdotti con auto spurgo. Tale servizio sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART.58 - Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento per l'immissione delle acque reflue nelle reti fognarie del Consorzio e per il trattamento di depurazione nell'impianto consortile entra in vigore dal mese di gennaio 2014.

I coefficienti **f2** e **d2** saranno annualmente determinati sulla base dei costi di gestione annuali della rete di fognatura e dell'impianto di depurazione e saranno ratificati con atto del C.d.A..

Allegato A

TARIFFARIO

€ 500,00 €	Contributo per la spesa di istruttoria tecnica della pratica di autorizzazione - utenze industriali	Art. 9
€ 50,00 €	Contributo per la spesa di istruttoria tecnica della pratica di autorizzazione - utenze civili	Art. 9
Da definire con delibera C.d.A. Installazione contatore Installazione pozzetto di prelievo/ispezione	Opere di allacciamento	Art. 36
€ 250,00 €	Deposito per verifica dei misuratori a richiesta dell'utente	Art. 48

ml: metro lineare

SANZIONI

Provvedimento	Irregolarità riscontrata	Altri provvedimenti
Penale € 250,00 + Spese di ricerca: 500,00 €	Mancata comunicazione preventiva di variazioni del ciclo tecnologico e di variazione delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque	Revoca concessione
Da individuare (pagamento canoni dovuti più interessi legali/bancari)	Morosità dell'utente per un periodo uguale o superiore a 4 mesi	Revoca concessione
Da individuare (pagamento canoni dovuti più interessi legali/bancari)	Ritardo nei pagamenti	
Penale: 500,00 € + spese di istruttoria tecnica 500,00 € + Spese di ricerca: 500,00 €	Scarico abusivo	
Penale: 500,00 € + Spese di ricerca 500,00 €	Scarico abusivo a favore di terzi	Revoca concessione
Azione civile e penale	Manomissioni delle canalizzazioni e delle opere di controllo (contatori)	Revoca concessione

Provvedimento	Irregolarità riscontrata	Altri provvedimenti
Penale: 500,00 € Azione civile e penale	Attivazione dello scarico dopo la revoca della autorizzazione	
Penale: 500,00 €; recupero dei canoni non corrisposti dal subentrante	Mancata richiesta di voltura da parte del subentrante	Revoca della concessione rilasciata al cessante
In caso di ingiustificata contestazione le spese relative alla verifica, maggiorate degli eventuali interessi (legali/bancari), verranno addebitate all'utente	Contraddittorio alla verifica dello stato e della realizzazione dei lavori presso l'utente	
Penale: 500,00 €; Risarcimento di eventuali danni arrecati agli impianti consortili	Incompatibilità idraulica dello scarico con gli impianti di fognatura e depurazione	Revoca concessione
Recupero canoni dovuti più interessi legali/bancari	Impossibilità di eseguire la lettura trimestrale nei 10 giorni successivi a quelli indicati dal Consorzio	Revoca concessione
Aggiornamento dei valori numerici delle grandezze che concorrono alla formazione del canone	Scarico con caratteristiche analitiche diverse da quelle stabilite nel disciplinare di concessione e rientranti nei limiti di accettabilità per la fognatura consortile	Revisione della concessione
Penale: 500,00 €	Scarico con caratteristiche analitiche diverse da quelle stabilite nel disciplinare di concessione e non rientranti nei limiti di accettabilità per la fognatura consortile	Revoca della concessione

Allegato B

Tab 1 A

Valori massimi indicati nella Tab. 3,
allegato 5, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
scarico in pubblica fognatura

Tab 1 B

Requisiti previsti all'art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come precisati nelle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio (da riferirsi nelle acque reflue prima di qualsiasi trattamento depurativo)


pH	6.5 – 8.5
solidi sospesi	≤ 100 mg/l
BOD5	≤ 250 mg/l
COD	≤ 500 mg/l
ammoniaca (NH4)	≤ 20 mg/l
azoto totale (N)	≤ 50 mg/l
tensioattivi	≤ 10 mg/l
fosforo (P)	≤ 15 mg/l
grassi animali e vegetali	≤ 30 mg/l
BOD/COD	> 0.5
Gli altri inquinanti dovranno essere assenti, inferiori o al massimo uguali ai limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.	



TABELLA 2


Codice	UTENZA DI TIPO INDUSTRIALE	K/2
3011	Industria Molitoria e della Plastificazione	2
3040	Industria del Vestiario, Abbigliamento, Arredamento e Affini	1
3050	Industria delle Calzature	1
3070	Industria del Legno	1
3080	Industria del Mobilio e dell'Arredamento in Legno	1
3090	Industrie Metallurgiche	2

3100	Industrie Meccaniche (escluse le Galvaniche)	1
3110	Industrie della costruzione di Mezzi di Trasporto e delle lavorazioni affini	1
3170	Industrie Poligrafiche, Editoriali e Affini	2
3190	Industrie dei Prodotti delle Materia Plastiche	2
3200	Industrie Manifatturiere Varie	1
5000	Produzione e Distribuzione di Energia Elettrica, di vapore, di acqua calda e di gas. Raccolta e distribuzione di acqua	1
2010	Estrazione di Minerali Metalliferi	2
2020	Estrazione di Minerali non Metalliferi	2
3014	Industria Idrominerale e delle Bevande Analcoliche	1
3020	Industrie del Tabacco	1
3030	Industrie Tessili	1
3120	Industrie della lavorazione dei minerali non metalliferi	1
3130	Industrie Chimiche, di derivati del petrolio e del carbone	2
3140	Industria della Gomma	1
3150	Industrie della produzione della cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche	2
3160	Industrie della Carta, della Trasformazione della carta, del Cartone e della Cartotecnica e del riciclo rifiuti	2
3180	Industria foto-fono-cinematografica	2
1020	Zootecnica	2
3012	Industria Dolciaria	1
3013	Industria Conserviera	1
3014	Industria Casearia	2
3015	Industria dei Grassi Vegetali ed Animali	2
3016	Industrie Alimentari Varie	1
3017	Industria delle Bevande Alcoliche e della Distillazione di Alcool	2
3060	Industrie delle Pelli e del Cuoio	2
3104	Industrie dei Trattamenti Superficiali ed Elettrolitici dei Metalli	2
3220	Industria Farmaceutica	2
3230	Altre Assimilabili ad Urbane	1



Allegato C

Caratteristiche dei pozzetti di prelievo/ispezione
Caratteristiche dei contatori



Allegato D

- Modulistica di richiesta di autorizzazione
- Comunicazione di realizzazione del progetto e predisposizione delle opere di allaccio

